



# CITTA' DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

### SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

---

**ORDINANZA N. 24 DEL 08-04-2021**

**Reg. generale n. 39 del 08-04-2021**

---

<b>Oggetto:</b> ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' PERMANENTE DI KM/H 30 IN VIALE NAZARIO SAURO E LUNGO LE STRADE COMUNALI DI SANT'EUNERO E DI STERPARE.
---

#### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

##### DATO ATTO:

- dell'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale volte alla programmazione di un'attività di costante monitoraggio dello stato di manutenzione e sicura percorribilità della rete viaria comunale;
- della necessità di recepire le segnalazioni dell'utenza, relative a pregiudizi potenziali e concreti per la sicura percorribilità di alcune strade comunali e consorziali ad uso pubblico;
- dell'opportunità di svolgere un'attività ricognitoria espletata dal personale appartenente al V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" nell'esercizio delle funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 "poteri e compiti dell'Ente proprietario delle strade", che prescrive in capo all'Ente, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, il controllo tecnico periodico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

ACQUISITE le segnalazioni dei cittadini e dei residenti che evidenziano la necessità di limitare permanentemente la velocità dei veicoli a motore nei tratti di strada ricadenti nel territorio comunale là dove si presentino situazioni di criticità pregiudizievoli alla fluidità e alla sicurezza del transito veicolare e pedonale, in particolare intervenendo con soluzioni di contenimento della velocità di percorrenza lungo i tratti viari della strada comunale di Sant'Eunero, della strada comunale di Sterpare e lungo viale Nazario Sauro;

CONSIDERATO che lo stato attuale del traffico di auto e mezzi pesanti sui predetti tratti stradali è considerevole e che il transito ad una velocità non adeguata, anche in relazione al dimensionamento della carreggiata stradale, ha ripercussioni negative sulla sicurezza pedonale e veicolare;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento limitativo della velocità di percorrenza, istituendo il limite massimo di percorrenza di 30 km/h;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. d) e 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 157, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 351, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTI il Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lett. d), l'art. 39 e l'art. 157, comma 5, nonché l'art. 351, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada";

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni di sicurezza indicate, con decorrenza dal giorno di installazione della relativa segnaletica, la limitazione permanente della velocità massima dei veicoli a motore a 30 km/h lungo la strada comunale di Sterpare, la strada comunale di Sant'Eunero e lungo viale Nazario Sauro;

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che il segnale stradale da utilizzarsi è quello prescritto dalla figura II 323/a art.135 (inizio zona a velocità limitata 30 km/h).

L'apposizione dovrà essere effettuata a cura della ditta incaricata affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Gli Operatori dell'Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

#### **AVVISA, altresì che**

a norma degli articoli 5 e seguenti della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Dott.ssa Barbara Foglia.

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

**DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane  
– Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Barbara Foglia